REGOLAMENTO (CEE) N. 3557/81 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1981

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 48.07 D della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è necessario adottare apposite disposizioni per la classificazione tariffaria di un prodotto, presentato in rotoli, costituito da due fogli incollati l'uno sull'altro, uno di cartone Kraft semimbianchito, del peso di 320 g al m^2, intonacato sui due lati con uno strato di polietilene rispettivamente del peso di 14 e 18 g al m^2, l'altro di alluminio, del peso di 26 g al m^2 e di spessore inferiore a 0,20 mm, rivestito su un lato di uno strato di polietilene del peso di 35 o 50 g al m^2;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3300/81 [3], classifica alla voce 48.07 la carta e i cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennés » e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49) in rotoli o in fogli, e alla voce 76.04 i fogli ed i nastri sottili di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto); che, per la classificazione del prodotto precitato possono essere prese in considerazione le suddette voci;

considerando che il prodotto in questione è utilizzato per la fabbricazione di imballaggi per succhi di frutta, latte, ecc.;

considerando d'altronde che detto prodotto, per la sua natura e per la sua costituzione, non può essere considerato come un foglio sottile di alluminio fissato su supporto di cartone, da classificare alla voce 76.04 in conformità della nota 1 k) del capitolo 48 della tariffa doganale comune; che si tratta di un prodotto composto di materie diverse che deve essere classificato in base alla regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune;

considerando che, tra le diverse materie che compongono detto prodotto, è soprattutto il foglio di cartone intonacato che consente la sua utilizzazione ai fini succitati, attribuendogli così il suo carattere essenziale; che d'altra parte, un prodotto analogo avente la stessa destinazione è stato classificato dal consiglio di cooperazione doganale alla voce 48.07; che, pertanto, detto prodotto deve essere classificato alla voce 48.07 della tariffa doganale comune e, all'interno di questa, alla sottovoce 48.07 D;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prodotto, presentato in rotoli, costituito da due fogli incollati l'uno sull'altro, uno di cartone Kraft semimbianchito, del peso di 320 g al m^2, intonacato sui due lati con uno strato di polietilene rispettivamente del peso di 14 e 18 g al m^2, l'altro di alluminio, del peso di 26 g al m^2 e di spessore inferiore a 0,20 mm, rivestito su un lato di uno strato di polietilene del peso di 35 o 50 g al m^2, deve essere classificato nella tariffa doganale comune nel modo seguente:

48.07 Carta e cartoni patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennés » e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli:

D. altri

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
[3] GU n. L 335 del 23. 11. 1981, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione